

L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

**DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO (CAN.1281 § 2)**

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;
visti i canoni 1291 e 1295 relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;
sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data 7 maggio 2011;
con il presente

DECRETO

abrogando ogni precedente disposizione dell'Arcivescovo in materia, stabilisco che sono da considerarsi **atti di straordinaria amministrazione**, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore ad Euro 20.000,00;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. il mutamento della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e straordinaria manutenzione di qualunque valore, lavori di ordinaria manutenzione il cui valore superi Euro 20.000,00;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, indipendentemente dal loro valore;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in associazioni, enti o società di qualunque tipo, nonché la costituzione di associazione in partecipazione;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS o di impresa sociale;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche che portano l'esposizione dell'Ente al di sopra di Euro 20.000,00;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;

L U I G I
PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI
DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

15. l'assunzione di personale dipendente e/o parasubordinato, l'attribuzione di incarichi professionali, la stipula di contratti per prestazioni di carattere occasionale di importo superiore ad Euro 5.000,00;
16. l'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore;
17. la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione o l'apposizione di messaggi ed immagini pubblicitarie sugli immobili, nonché i contratti relativi ad installazione di infrastrutture tecnologiche;
18. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o l'opposizione ad esso;
19. la stipula di convenzioni e atti d'intesa con enti pubblici e privati;
20. la stipula di contratti di locazione, fitto o comodato di beni immobili e spazi, sia in qualità di dante causa sia in qualità di avente causa;
21. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale, fatta eccezione del personale di servizio.

Per tutti gli atti suddetti, affinché siano posti validamente, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

Nell'ipotesi di interventi urgenti volti alla eliminazione di situazioni di pericolo, in alternativa alla preliminare autorizzazione, sarà necessario produrre successivamente richiesta motivata e documentata volta ad ottenere la ratifica dei provvedimenti urgenti adottati.

Alla richiesta di autorizzazione, deve essere allegata copia del verbale attestante il parere del Consiglio per gli affari economici dell'Ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 18. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 §1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Salerno, dalla Curia Arcivescovile, 9 maggio 2011

Reg. Vol. VIII pag 343 n. 173


Sac. Sabato Naddeo
Cancelliere Arcivescovile




✱ **LUIGI MORETTI**
Arcivescovo Metropolita